

Legge regionale 17 gennaio 1995 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

**Ampliamento dell'operatività del Fondo di rotazione regionale in agricoltura.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.**

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Legge abrogata da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 2, L. R. 31/1996

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 6

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80(1)

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << sentito il parere del Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4 sugli argomenti indicati nel settimo comma dell'articolo stesso >> sono abrogate.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80(1)

1. L'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

1. È costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:

a) dall'Assessore regionale all'agricoltura;

b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;

c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Presiede il Comitato l'Assessore regionale all'agricoltura ed, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale dell'agricoltura.

3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.

4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.

5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.

8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell'

esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 8

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80(1)

1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:

<<Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente. >>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 9

Entrata in vigore(1)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).